

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **23/1984** (ECLI:IT:COST:1984:23)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Camera di Consiglio del **07/12/1983**; Decisione del **19/01/1984**

Deposito del **07/02/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15790**

Atti decisi:

N. 23

ORDINANZA 19 GENNAIO 1984

Deposito in cancelleria: 7 febbraio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 46 del 15 febbraio 1984.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71, in relazione agli artt. 72 e 80 della

legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), promosso con ordinanza emessa il 9 agosto 1982 dal Tribunale di Como, nel procedimento penale a carico di Lombardi Massimo, iscritta al n. 724 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Tribunale di Como con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, in relazione agli artt. 72 e 80, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui assoggetta a sanzione penale chi importa modiche quantità di sostanze stupefacenti, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 170/1982 e manifestamente infondata con ordinanza n. 231/1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, in relazione agli artt. 72 e 80, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.